Pubblicato il 19/07/2022

N. _____/2022 REG.PROV.CAU.
N. _____/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Commissione Medica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto prot. n. _____ dell'____.2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, comunicato a mezzo pec in pari data, con cui è stata disposta

l'esclusione del ricorrente dal “Concorso, pubblico per esami, a 314 posti di Ispettore antincendio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, sulla base del verbale n.____ del 30 maggio 2022 con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti dell'-OMISSIS- -OMISSIS-, “*-OMISSIS- -OMISSIS-”;*

- del verbale n. ____ del 30 maggio 2022, conosciuto in data ____ 2022, in esito all'istanza di accesso agli atti, con il quale la Commissione Medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell'Interno ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti dell'-OMISSIS- -OMISSIS-, *“-OMISSIS-”;*

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione Medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell'Interno e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusa la scheda medica del ____ 2022, conosciuta in data _____o 2022 in esito all'istanza di accesso agli atti, con il quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale nei confronti dell'-OMISSIS- -OMISSIS- *-OMISSIS-;*

- della nota prot. DCRISUM n. _____ del 08.06.2022, non conosciuta e richiamata nel decreto n. ____ del_____.2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato l'elenco dei candidati idonei del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'assunzione e il contestuale avvio al corso di formazione, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto n. _____del _____2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, con cui è stato istituito il corso di

formazione residenziale teorico-pratico, previsto dall'articolo 21 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., nella parte in cui è destinato a soli 215 candidati e non è ricompreso il ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica dell'11 marzo 2016 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno recante "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, recante il *"Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei*
vigili del fuoco";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

1.Ravvisata l'opportunità di disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di "-*OMISSIS*- -*OMISSIS*-", calcolando l'indice di massa grassa, con esame impedenziometrico e con esatta misurazione della relativa altezza, in modo da acclarare il

coefficiente attribuibile al medesimo nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell'Esercito, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica- con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:

a) la verificazione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo del 30 settembre 2022;

b) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 8 (otto) giorni;

c) alla verificazione potranno partecipare i difensori della parte ricorrente ed i consulenti medici di fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

d) in caso di delega dell'espletamento istruttorio ad una articolazione periferica dell'organo verificatore, è previsto l'onere, in capo a quest'ultima, di inviare una copia della relazione, oltre che all'organo centrale incaricato, anche a questo Tribunale mediante il sistema telematico del processo amministrativo (al riguardo, eventuali informazioni, anche di natura tecnica, potranno essere assunte presso la Segreteria della Sezione);

2.Ritenuto, quando alla domanda di ammissione al corso di formazione, che la P.A. potrà valutare - anche in ragione del non minimo lasso di tempo trascorso dalla indicata data di avvio- l'opportunità di ammettere o meno nelle more il ricorrente "*con riserva*" ed "*in soprannumero*" a tale corso

oppure a qualche altro corso di imminente avvio, all'esito di una adeguata ponderazione degli interessi pubblici e privati in conflitto;

3. Considerato che il ricorrente non prova di aver presentato il presente ricorso per la notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ritenuto che il ricorrente è onerato di depositare la cartolina di ricevimento attestante la corretta ricezione della notifica del plico da parte del controinteressato destinatario;

4. Ritenuto che la P.A. o la parte più diligente è onerata di depositare il Verbale di visita medica n. 39 del 30.5.2022, di cui è menzione nell'impugnato provvedimento di esclusione, al più presto possibile;

P.Q.M.

rigetta.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 ottobre 2022.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente Decreto alla P.A. anche presso la sede reale ed alla Commissione Sanitaria di II° Istanza del Comando Logistico dell'Esercito .

Il presente Decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità

nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 18 luglio 2022.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.